




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

**A.C. 2080**

Trattato tra Italia e Brasile sul trasferimento delle  
persone condannate

N. 120 – 9 luglio 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2080

Trattato tra Italia e Brasile sul trasferimento delle  
persone condannate

N. 120 – 9 luglio 2014

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

**SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

**SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

Estremi del provvedimento

**A.C.** 2080

**Titolo breve:** **Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008**

**Iniziativa:** governativa  
in prima lettura alla Camera

**Commissione di merito:** III Commissione

**Relatore per la  
Commissione di merito:** Porta

**Gruppo:** PD

**Relazione tecnica:** presente  
verificata dalla Ragioneria generale  
riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

**Destinatario:** alla III Commissione in sede referente

**Oggetto:** testo del provvedimento



## INDICE

**ARTICOLI 1-18 DEL TRATTATO E ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA..... - 1 -**

TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE..... - 1 -



## PREMESSA

Il disegno di legge in esame reca la ratifica e l'esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni del Trattato e del disegno di legge di ratifica considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

### ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA E DAL PROVVEDIMENTO

<i>(euro)</i>		
	<b>2014</b>	<b>Dal 2015</b>
Art. 3 disegno di legge di ratifica	31.291	37.291

Come disposto dall'art. 3 della disegno di legge di ratifica, gli oneri derivanti dal trattato sono valutati, con riferimento alle missioni del personale italiano da inviare in Brasile ai fini del trasferimento in Italia di concittadini ivi detenuti, in euro 31.291 annui a decorrere dal 2014. Le rimanenti spese sono indicate in misura pari ad euro 6.000 annui a decorrere dal 2015. Gli oneri complessivi previsti, pertanto, a decorrere dal 2015, ammontano ad euro 37.291 (31.291 + 6.000).

### VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

#### **ARTICOLI 1-18 del Trattato e ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica Trattato sul trasferimento delle persone condannate**

**Le norme del Trattato** tra Italia e Brasile in esame disciplinano il trasferimento nello Stato di cittadinanza dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo da consentire a tali soggetti di scontare la pena comminata nel proprio Paese.

A tal fine le norme:

- prevedono che il cittadino di una Parte contraente (Parte ricevente) condannato nel territorio dell'altra Parte (Parte mittente), potrà essere trasferito nel territorio del proprio Paese d'origine per scontare una pena o un'altra misura privativa della libertà inflitta con sentenza (articolo 2).

Si evidenzia che il Trattato definisce all'art. 1, par. 1, lett. c) e d) rispettivamente "Parte mittente" lo Stato in cui sia stata inflitta la pena alla persona da trasferire e "Parte ricevente" lo Stato nel quale la persona condannata può essere trasferita per scontare la pena. Il comma 3, par. 1, lett. a), tra le condizioni per il



trasferimento della persona condannata, prevede che questa sia cittadino della "Parte ricevente" o abbia, presso la stessa, la propria residenza permanente;

- individuano per l'Italia, quale Autorità centrale competente in materia, la Direzione generale della giustizia penale del Ministero della Giustizia (articolo 5);
- definiscono la procedura per il trasferimento, che può essere richiesto da ogni persona condannata rivolgendo una petizione all'autorità competente della Parte mittente o di quella ricevente. Quest'ultima informerà la Parte mittente sul proprio assenso. La persona condannata darà il proprio consenso definitivo al trasferimento<sup>1</sup> (articolo 6);
- dispongono che i costi derivanti dall'applicazione del Trattato saranno a carico della Parte ricevente, ad eccezione dei costi originati esclusivamente nel territorio della Parte mittente (articolo 15);
- prevedono che, salvo diverso accordo tra le Parti, tutta la documentazione scambiata sarà accompagnata dalla traduzione nella lingua dello Stato ricevente (articolo 17) e che le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del trattato vengano risolte per via diplomatica (articolo 18).

**L'articolo 3 della disegno di legge di ratifica** dispone che agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui al Trattato - valutati in euro 31.291 annui a decorrere dal 2014 – e dalle rimanenti spese - pari ad euro 6.000 annui a decorrere dal 2015 - si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (comma 1). Il comma 2 - ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge n. 196/2009 – prevede, inoltre, il monitoraggio dei suddetti oneri, disponendo che, qualora si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia provveda con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.

Viene, altresì, prevista la corrispondente riduzione - per il medesimo anno e per un ammontare pari all'importo dello scostamento - del limite di cui all'art. 6, comma 12, del DL n. 78/2010. Si rammenta che l'articolo 6, comma 12, del DL 78/2010 ha sancito in via generale che - a decorrere dal 2011 - le

---

<sup>1</sup> La norma prevede che il consenso della persona condannata dovrà essere espresso, dopo che questa sia stata messa a conoscenza delle conseguenze legali del trasferimento, secondo le informazioni trasmesse dalla Parte ricevente.

amministrazioni pubbliche non possano effettuare spese per missioni, anche all'estero (con l'esclusione, tra l'altro, delle missioni internazionali di pace, delle Forze armate e di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali) per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. La medesima norma ha, inoltre, soppresso la diaria per le missioni all'estero (con l'esclusione di quelle relative alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco), rinviando ad apposito decreto ministeriale la determinazione delle misure e dei limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero.

Si rammenta che alla norma in riferimento non sono stati ascritti effetti diretti sui saldi di finanza pubblica, essendo la sua applicazione - come precisato dalla relativa relazione tecnica - riconducibile all'interno della complessiva riduzione lineare disciplinata dall'art. 2, del DL n. 78/2010 (riduzione lineare del 10 per cento nel periodo 2011-2015 delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero<sup>2</sup>).

La **relazione tecnica** afferma che il presente Trattato determina un onere complessivo annuo che viene quantificato in euro 37.291,4.

La RT, in particolare, individua quali componenti del summenzionato onere una spesa annua di euro 31.291,40, relativa al trasferimento di 10 detenuti l'anno accompagnati da 20 accompagnatori (2 per detenuto) ed una spesa di euro 6.000 l'anno per attività di traduzione di atti e documenti di cui all'articolo 17 del trattato.

Si riportano a seguire i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla RT con riguardo alla componente dell'onere relativa al trasferimento di 10 detenuti, pari come s'è detto ad euro 31.291,40, nonché un quadro di sintesi (**tabella 1**) delle singole componenti del medesimo onere.

La RT a scopo prudenziale, ritiene che nel futuro possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Italia, in conformità a quanto previsto dal trattato, un numero pari a 10 detenuti. Le spese di trasferimento dei detenuti sono a carico dello Stato ricevente.

La RT, in particolare, afferma, sulla base di notizie assunte presso il competente Ufficio, che attualmente si trovano ristretti presso strutture penitenziarie italiane 168 cittadini brasiliani. Per ciò che concerne il numero dei detenuti italiani presenti negli istituti penitenziari brasiliani, le statistiche del Ministero della Giustizia rilevano, allo stato 70 connazionali.

---

<sup>2</sup> Con l'esclusione delle risorse destinate: al fondo ordinario delle università; all'informatica; alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

**tabella 1***(euro)*

<b>Trasferimento di 10 detenuti</b>	
<b>Spese viaggio 10 detenuti</b>	
Passaggio aereo (700 x 10 detenuti max l'anno)	7.000,00
<b>Spese accompagnatori</b>	
Biglietto aereo A/R Roma - Rio de Janeiro [850 + 43 (Maggiorazione 5 % biglietti aerei) X 20 accompagnatori X 1 missione l'anno]	17.860,00
Diaria giornaliera lorda [107,19 x 20 unità (2 unità per detenuto x 3 giorni)]	6.431,40
<b>Totale</b>	<b>31.291,40</b>

Per le spese relative al passaggio aereo dal Brasile verso l'Italia dei detenuti (sola andata – tariffa Alitalia, classe economica) la RT individua una spesa pro-capite pari mediamente a 700 euro.

La RT ipotizza, altresì, un numero di 2 accompagnatori per ciascun condannato da trasferire in Italia e una diaria di 88,69 euro (colonna D<sup>3</sup> della tabella B del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 agosto 1998, e successive modificazioni – diaria ridotta del 20 per cento ai sensi del DL n. 223/2006, e già ridotta di un quarto ai sensi dell'art. 6 del RD n. 941/1926) da riconoscere a ciascun accompagnatore. Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata seguita la seguente procedura. Alla diaria prevista è stata sottratta la quota esente ai fini fiscali (88,69 – 51,65 = 37,04), su tale quota di 37,04 euro è stato applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,527254 determinando un importo imponibile pari a 56,57 euro (arrotondato) su cui sono stati applicati gli oneri sociali e l'IRAP a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70 per cento (24,20 per cento oneri sociali + 8,50 per cento IRAP) determinando un importo pari a 18,5 euro. Si è quindi sommato l'importo di 88,69 euro (diaria ridotta) agli oneri sociali e all'IRAP a carico dello Stato pari a 18,5 euro, determinando un importo complessivo di 107,19 euro. Pertanto la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in 107,19 euro.

Il costo del biglietto aereo per l'andata e il ritorno di ciascun accompagnatore è pari a 850 euro (tariffa Alitalia, classe economica) e a ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto aereo ai sensi dell'art. 14 della legge n. 836/1973. Si evidenzia, che – come affermato dal Governo in occasione di provvedimenti di contenuto analogo – la maggiorazione del 5% sulle spese di

<sup>3</sup> La Colonna D (Gruppo IV) della Tabella B, del decreto in parola individua l'importo delle diarie nette per missioni all'estero riferite per ciascun paese al seguente personale: Personale della Magistratura ordinaria - da magistrato di tribunale a uditore giudiziario e qualifiche equiparate; Magistrati della giustizia militare e procuratori dello Stato - da procuratore dello Stato alla II classe di stipendio a procuratore dello Stato alla I classe di stipendio, da magistrato di tribunale militare a uditore giudiziario militare e qualifiche equiparate; Personale civile - personale dalla nona alla settima qualifica funzionale e delle qualifiche ad esaurimento ed equiparate; Personale militare - da tenente colonnello a maresciallo capo e gradi corrispondenti; Personale delle università - ricercatori universitari confermati e non confermati, assistenti universitari r.e., personale del ruolo tecnico speciale e delle qualifiche funzionali dalla nona alla settima; Personale della scuola - personale direttivo, personale docente di ogni ordine e grado, personale non docente a partire dalla settima qualifica.

viaggio spetterebbe ai funzionari in missione ai quali sia assegnata la diaria intera, ai sensi dell'art. 14, della legge n. 836/1973 (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali). La norma in questione, prevede, infatti, che in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio aereo per missioni di servizio all'interno o all'estero è dovuta una indennità supplementare pari al 5 per cento del costo del biglietto stesso. Si evidenzia, peraltro, che l'indennità in riferimento è stata soppressa dall'art. 1, comma 213, della legge n. 266/2005.

**Al riguardo**, si evidenzia che il Trattato in esame definisce il quadro di cooperazione bilaterale tra Italia e Brasile relativo al trasferimento di persone detenute nel territorio di uno Stato contraente nell'altro Stato (Stato di cittadinanza), in modo da consentire a tali soggetti di scontare la pena nel proprio Paese. L'art. 3 del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, ai fini della copertura dei connessi oneri, valuta quelli derivanti dalle spese di missione del personale italiano da inviare in Brasile per il trasferimento in Italia di cittadini italiani ivi detenuti che abbiano chiesto di scontare la pena in Italia, in euro 31.291 annui a decorrere dal 2014. Gli oneri connessi alle rimanenti spese sono indicati in misura pari ad euro 6.000 annui a decorrere dal 2015. Gli oneri complessivi previsti, pertanto, a decorrere dal 2015, ammontano ad euro 37.291 (31.291 + 6.000).

In merito all'importo di 6.000 euro a decorrere dal 2015, che – a differenza dell'onere relativo al trasferimento dei detenuti - appare configurato come limite massimo, è necessario che siano forniti elementi in merito alle specifiche componenti di tale spesa e alla proiezione temporale delle stesse. Andrebbero altresì forniti elementi circa l'effettiva riconducibilità di tali spese entro un tetto massimo.

Tali oneri potrebbero riferirsi, in linea con quanto rappresentato nella RT, alle spese di traduzione di atti e documenti di cui art. 17 del Trattato: ove risulti confermata tale interpretazione andrebbe peraltro chiarita la ragione della decorrenza degli stessi dal 2015 e in base a quale valutazione si ritenga che detta spesa possa essere contenuta entro un limite massimo.

Con riferimento all'onere di 31.291 euro annui a decorrere dal 2014, si evidenzia che la RT, ai fini della quantificazione dell'onere - non configurato come limite massimo di spesa - non computa le spese connesse al pernottamento degli accompagnatori (2 notti per accompagnatore, a fronte di una permanenza in Brasile di 3 giorni). Considerato che la RT afferma che la diaria dovuta agli accompagnatori viene ridotta di un quarto, ai sensi dell'art,

6 del RD n. 941/1926, e visto che tale norma prevede la predetta decurtazione, tra l'altro, quando il "personale sia ospite di governi esteri", appare opportuno che sia chiarito se per questo motivo non risultino computate spese di pernottamento, non essendo tale ipotesi univocamente desumibile né dal testo del Trattato, né dal disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

In ogni caso, qualora risulti confermata tale ipotesi interpretativa, ai fini del rispetto del principio di reciprocità che dovrebbe accompagnare l'attuazione dei trattati, è presumibile che l'Italia debba provvedere alle spese di pernottamento dei funzionari brasiliani inviati in missione in Italia per il trasferimento dei propri concittadini, eventualità che tuttavia non trova riscontro nella relazione tecnica.

Sempre con riferimento al calcolo della diaria dovuta al personale inviato in missione in Brasile si evidenzia che la RT si riferisce a tale personale qualificandolo genericamente con il termine di accompagnatore. Posto che, com'è noto, l'art. 6, comma 12, del DL n. 78/2010 ha, tra l'altro, soppresso la diaria per le missioni all'estero - con l'esclusione di quelle relative alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco<sup>4</sup> - appare opportuno che il Governo chiarisca se il personale "accompagnatore" inviato in missione in Brasile rientri effettivamente tra le categorie di personale che ancora possono beneficiare, in virtù della summenzionata disposizione, dell'attribuzione della diaria per missioni all'estero.

Si rammenta che, a tale riguardo, la Colonna D (Gruppo IV) della Tabella B, del decreto ministeriale, richiamato dalla RT, che individua l'importo delle diarie nette per missioni all'estero riferite per ciascun paese a determinate categorie di personale, individua in termini generali il seguente personale: Magistratura ordinaria, Magistrati della giustizia militare e procuratori dello Stato, Personale civile, Personale militare, Personale delle università e Personale della scuola.

Infine, come già evidenziato in altre occasioni<sup>5</sup>, la RT computa, ai fini della quantificazione degli oneri, l'indennità supplementare del 5% sulle spese di viaggio. In proposito viene richiamato l'art. 14 della legge n. 863/1973, che risulta tuttavia soppresso ai sensi della legge

---

<sup>4</sup> La medesima norma rinvia, altresì, ad un decreto ministeriale la determinazione delle misure e dei limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero non avente diritto alla diaria.

<sup>5</sup> Da ultimo, *cf.*: Nota di verifica (Servizio bilancio dello stato-servizio Commissioni) n. 112 del 18 giugno 2014, relativa all'AC 2276.

n. 266/2005. Si osserva inoltre che detta maggiorazione avrebbe dovuto trovare applicazione, in base alla disposizione richiamata, per i funzionari destinatari della diaria in misura intera laddove nel caso in esame è prevista una riduzione della diaria. Sul punto si ribadisce l'opportunità di un chiarimento da parte del governo.

**In merito ai profili di copertura finanziaria l'articolo 3 del ddl di ratifica** dispone che agli oneri derivanti dalle spese di missioni di cui al Trattato, valutati in euro 31.291 annui a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese, pari a euro 6 mila annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2014-2016. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato dal successivo comma 4 ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 2 prevede, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" e, comunque, della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

**Al riguardo**, si ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica allegata, alle spese di viaggio connesse al trasferimento nel nostro Paese dei cittadini italiani detenuti in Brasile, formulate in termini di previsione di spesa, nonché a quelle connesse all'attività di traduzione di atti e documenti, formulate, invece, in termini di limite massimo di spesa.

Con riferimento a tali ultime attività, appare opportuno che il Governo confermi che le stesse possano essere ricondotte in un tetto di spesa, dal momento che i relativi stanziamenti sono iscritti in bilancio tra le spese obbligatorie (ad esempio, si veda capitolo 1360 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, recante spese di giustizia), che non possono essere delimitate, sulla base della vigente normativa contabile, entro un limite massimo di spesa.

Appare, pertanto, opportuno riformulare in termini di previsione di spesa anche l'autorizzazione di spesa relativa alla traduzione di atti e documenti, valutando in tal modo l'opportunità di estendere anche a tale fattispecie la clausola di salvaguardia. Sul punto, appare opportuna una conferma da parte del Governo.

Con riferimento alla norma di copertura finanziaria, si fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, appare opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, se l'attuazione della clausola non pregiudichi la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle suddette riduzioni. Inoltre, si dovrebbe valutare l'opportunità di riferire la riduzione delle dotazioni iscritte nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia alle sole spese rimodulabili, come prescritto dalla vigente disciplina contabile. Gli stanziamenti di natura rimodulabile interessati dalle suddette riduzioni potrebbero essere quelli iscritti nel capitolo 1250 (piano di gestione 3), 1380 e 1451 (piano di gestione 5) dello stato di previsione del Ministero della giustizia.